



## Il rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”

### Introduzione

Questa Nota aggiorna il memorandum emesso dall'UNHCR nel novembre del 2005 riguardante determinati aspetti della legislazione sull'asilo in Grecia che possono ostacolare l'effettivo accesso alla procedura di asilo nel caso di rinvii di richiedenti asilo in Grecia, anche in applicazione del *Regolamento dell'Unione Europea che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo* (il “Regolamento Dublino II”). Precisamente, i timori sollevati dall'UNHCR nel suo memorandum di novembre del 2005 riguardavano le disposizioni dell'Articolo 2(8) del Decreto Presidenziale 61/1999 del 6 aprile 1999 che producevano l'effetto di negare a molti richiedenti asilo ritornati in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino II, ma anche in osservanza di altre disposizioni, un'effettiva considerazione delle loro domande di asilo una volta che erano state “interrotte”.

### Le “interruzioni” come potenziale ostacolo all'accesso alla procedura di asilo

L'Articolo 2(8) del Decreto Presidenziale 61/1999 prevede che i richiedenti asilo informino le autorità del loro luogo di residenza al momento della registrazione e ad ogni cambiamento successivo. Se un richiedente asilo abbandona il proprio luogo di residenza senza informare adeguatamente le autorità greche di competenza, questo viene considerato come una rinuncia implicita alla sua domanda di asilo che indurrebbe il Segretario Generale del Ministero dell'Ordine Pubblico ad “interrompere” l'esame della sua domanda. Il richiedente asilo può fare ricorso avverso la decisione di “interruzione” della procedura entro tre mesi dall'emissione della stessa decisione, ma il ricorso potrà avere successo e al richiedente asilo sarà concesso di vedersi esaminata la propria domanda di asilo solo nel caso in cui egli/ella produca evidenza documentaria che l'assenza dal luogo di residenza era dovuta a ragioni di forza maggiore.

Il breve limite di tempo per presentare ricorso avverso la decisione di “sospendere” la procedura, insieme al pesante onere della prova, negherebbero di fatto ai richiedenti asilo ritornati in Grecia ogni possibilità di ricevere effettivo riconoscimento delle proprie necessità di protezione. Se successivamente la Grecia allontanasse tali richiedenti asilo

in un paese nel quale essi ritengano che la loro vita o libertà siano minacciate, ciò potrebbe risultare in una violazione dell'obbligo degli Stati di *non-refoulement*, sancito dall'Articolo 33 della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati. Lo Stato che per primo avesse rimandato il richiedente asilo in Grecia sarebbe a sua volta indirettamente responsabile di *refoulement*.

Quanto detto sopra si applica a ogni richiedente asilo rinvio in Grecia e non solamente a coloro che sono stati rinvio in applicazione del Regolamento Dublino II. A febbraio del 2006, tuttavia, la Commissione Europea ha avviato contro la Grecia una procedura di infrazione per non conformità con il Regolamento di Dublino, dal momento che non aveva permesso l'effettivo esame delle domande di asilo di alcune persone rinvio nel paese sulla base della concordata ripartizione di responsabilità. Mentre tale procedura di infrazione è tuttora pendente, le autorità greche hanno recentemente cambiato la loro prassi di "interruzione" rispetto a determinati richiedenti asilo ritornati in Grecia, anche se solamente nei confronti di coloro rinvio in applicazione del Regolamento Dublino II. Secondo le autorità greche, questi cambiamenti della prassi di "interruzione" della procedura - di seguito descritti - saranno previsti per legge dal Decreto Presidenziale di prossima emanazione che traspone le diverse Direttive dell'Unione Europea in materia di asilo per i ritorni dei casi Dublino II. Non è ancora chiaro quando queste saranno adottate o entreranno in vigore.

La prassi nei confronti dei richiedenti asilo ritornati in applicazione del Regolamento Dublino II è la seguente:

- (i) Se la domanda di asilo pendente inizialmente presentata in Grecia è stata "interrotta" a causa della non osservanza da parte del richiedente asilo degli obblighi ad esso imposti (ad esempio, il fatto di non aver informato le autorità di una variazione del proprio luogo di residenza), la decisione relativa alla "sospensione" viene revocata e il richiedente asilo rientra nella procedura di determinazione dello status di rifugiato. Agli Stati viene richiesto di confermare questa prassi nel caso individuale.
- (ii) Nel caso di un richiedente asilo la cui domanda di asilo abbia ricevuto risposta negativa in prima istanza ma che non abbia ricevuto alcuna notifica di tale decisione, la decisione negativa gli verrà notificata al suo ritorno in Grecia; tale persona ha il diritto di ricorso avverso la decisione negativa nei termini previsti dal Decreto Presidenziale 61/1999.
- (iii) Qualora la domanda di asilo sia stata rifiutata in prima istanza e la decisione sia stata notificata al richiedente asilo anche attraverso la cosiddetta procedura di "notifica a persone con residenza ignota"

(utilizzata in caso di assenza dal luogo di residenza dichiarato), ma il richiedente asilo non abbia presentato ricorso avverso la decisione negativa entro il tempo stabilito, la decisione di prima istanza sarà considerata definitiva senza possibilità di ricorso.

I richiedenti asilo rinvii in Grecia al di fuori della procedura prevista da Dublino II, ad esempio sulla base di accordi bilaterali di riammissione come quello esistente tra Grecia ed Italia, sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disposizione e potrebbero incorrere nel rischio di *refoulement*. Si dovrebbe rilevare che tale distinzione tra i casi Dublino II e gli altri è, secondo il parere dell'UNHCR, ingiustificata.

L'UNHCR ha già sottolineato nei propri commenti alla Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (la "Direttiva Procedure di Asilo") che si tratta di un problema che potrebbe sorgere nel caso in cui un'esplicita od implicita revoca della domanda di asilo porti al diniego o alla chiusura di una pratica, senza l'effettiva possibilità di riaprirla. È per questa ragione che, secondo il parere dell'UNHCR, in questi casi, le procedure di determinazione dello status di rifugiato dovrebbero essere interrotte e la pratica chiusa, mantenendo la possibilità di riavvio della procedura in qualsiasi momento su richiesta del richiedente asilo per avvenuti cambiamenti nella sua situazione personale.

## **Conclusione**

Nei confronti della **Grecia**, l'UNHCR ritiene che quegli aspetti del Decreto Presidenziale 61/1999 riguardanti la "interruzione" dell'esame delle domande di asilo dovrebbero essere, per legge, in piena conformità con i requisiti del Regolamento Dublino II e degli standard internazionali stabiliti. In ogni caso, dovrebbe essere assicurato che le persone bisognose di protezione internazionale siano effettivamente riconosciute e che i rifugiati non siano soggetti a *refoulement*.

In caso di "interruzione", dovrebbe essere possibile in ogni circostanza riaprire la domanda. In assenza di queste garanzie fondamentali, il trasferimento dei richiedenti asilo in Grecia secondo quanto previsto dal Regolamento Dublino II, da accordi bilaterali di riammissione o da altre disposizioni potrebbe avere conseguenze negative per le persone coinvolte.

Per quanto concerne **i rinvii previsti nel contesto del Regolamento Dublino II**, in considerazione del fatto che i cambiamenti nella prassi della "interruzione" sono parziali e non sono ancora stati previsti dalla legge, l'UNHCR raccomanda un uso generoso da parte degli Stati membri

del proprio potere discrezionale sancito dall'Articolo 3(2) del Regolamento Dublino II. L'UNHCR incoraggia altresì a prendere in considerazione altri fattori che potrebbero impedire l'accesso ai diritti ed ai benefici previsti per le persone bisognose di protezione internazionale e provocare indirettamente casi di *refoulement*.

A tal proposito l'UNHCR rimane dell'opinione che la credibilità di un meccanismo come quello previsto dal Regolamento Dublino II dipenda dall'esistenza di standard armonizzati nella prassi. Al momento attuale, persistono significative disuguaglianze tra gli Stati membri dell'Unione Europea. L'UNHCR riscontra anche l'esigenza di accordi di condivisione degli oneri più equi all'interno dell'Unione Europea, in particolare per gli Stati che comparativamente si trovano ad affrontare un numero più alto di richiedenti asilo.

Per quanto concerne **i rinvii al di fuori del Regolamento Dublino II**, l'UNHCR preme affinché il ritorno dei richiedenti asilo non sia previsto in alcun modo, né nel contesto di accordi bilaterali di riammissione né di altre disposizioni, ad eccezione dei casi in cui possa essere assicurato l'accesso ad una procedura equa per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Inoltre, l'UNHCR sottolinea che questa Nota evidenzia solamente i problemi di accesso dovuti alla "interruzione" di domande di asilo in Grecia. Non si addentra in ulteriori osservazioni che potrebbero risultare rilevanti nel considerare i ritorni in Grecia, come ad esempio l'effettività dell'accesso o della protezione.

---

**UNHCR**  
**Luglio 2007**